Studio De Falco

Dottori Commercialisti

Via F. Pepicelli n. 31 - 82100 Benevento

tel. 082442050 *fax* 0824326610 *e-mail* info@studiodefalco.com *sito internet* www.studiodefalco.com

LA START UP INNOVATIVA

È una *società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.*

Normativa di riferimento

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
D.L. n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013 in vigore dal 28 giugno 2013
D.L. n. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015 in vigore dal 26/03/2015.

Definizione e requisiti

La società per essere definita start-up deve possedere seguenti requisiti:

- deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi;
- deve essere iscritta in un'apposita sezione del Registro delle imprese ;
- deve essere residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
- non deve distribuire o aver distribuito utili;
- deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, **la start-up deve soddisfare <u>almeno uno dei seguenti criteri</u>**:

1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
2. impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 270/2004
3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Vantaggi

1. **Deroghe al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio:**

- facoltà di *estendere di dodici mesi il periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite* (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo.
- facoltà di *utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S.R.L. istituti ammessi solo nelle S.p.A.,* in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la

creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l'emissione di strumenti finanziari partecipativi;
- facoltà di *offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S.R.L.,* consentendo di facilitarne l'accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta;
- facoltà di *deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni* qualora l'operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity).
- facoltà di *emettere strumenti finanziari* forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.

2. **Esenzione da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale:**
- la start-up innovativa dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è *esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria* dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del *diritto annuale.* L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.

3. **Agevolazioni in materia di rapporti di lavoro**
- è stato introdotto un *regime fiscale e contributivo di favore* per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese startup innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall'attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi;
- per l'assunzione di personale altamente qualificato e start up innovative possono fruire di un credito di imposta del 35% del costo del lavoro sostenuto nei 12 mesi successivi all'assunzione;
- le start up innovative, per il periodo di mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e comunque per non oltre quattro anni dall'iscrizione, possono derogare alla normativa sui contratti di lavoro a tempo determinato e possono retribuire il personale con una parte fissa ed una variabile

4. **Incentivi all'investimento in start-up innovative**
- per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 è consentito alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte (19% elevabile a 25% in alcuni casi) delle somme investite in imprese startup innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati.

5. **Agevolazioni per raccolta diffusa di capitali di rischio ed accesso al credito**
- è stata introdotta un'apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding);
- le startup possono usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

6. **Sostegno all'internazionalizzazione**

- le imprese startup innovative operanti in Italia possono beneficiare dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia.

7. **Deroghe al diritto fallimentare**

- al fine di sottrarre le startup alle procedure concorsuali vigenti, è previsto il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell'imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

8. **Finanziamenti nazionali**

- Le start up innovative possono accedere ai fondi del regime agevolativo "Smart & Start" - gestito dall'Agenzia INVITALIA – il quale eroga finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di impresa a forte contenuto tecnologico ed innovativo, e/o progetti di impresa nel mondo dell'economia digitale e/o progetti di impresa che sviluppano i risultati della ricerca pubblica e privata. Pe ulteriori approfondimenti si rinvia ad altra sezione del sito.